



Regolamento di un Sistema Integrato di Servizi Sociali

Capitolo I Norme Generali

Art. 1

Scopi e finalità

- 1) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di servizi sociali, sovvenzioni e contributi entro limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio e, in armonia e congruità d'intervento con le azioni previste nella programmazione triennale del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n.31, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
- 2) In tal senso si assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, si promuovono interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza, si prevengono o riducono le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociali e condizioni di autonomia.
- 3) Il Servizio Sociale, in conformità agli articoli 2, 3, 31, 32 e 38 della Costituzione italiana, esprime interventi informati ai principi di solidarietà e di sussidiarietà e, garantisce l'esercizio effettivo dei diritti e principi sanciti dalla Carta sociale europea fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata con Legge 9/2/99, n.30.
- 4) Il rapporto tra servizio sociale e cittadino utente è improntato ai principi di trasparenza, piena informazione sullo stato degli atti che lo riguardano, collaborazione, empatia, coinvolgimento attivo e partecipato dei soggetti interessati alla definizione degli obiettivi all'interno del progetto-intervento.
- 5) Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla tutela e al sostegno della singola persona e del nucleo familiare, attraverso l'impostazione di un Progetto globale mirato a rimuovere le cause di bisogno personale o familiare, allo scopo di realizzare l'autonomia e l'emancipazione dell'utente o del nucleo familiare dal servizio; a tal fine il Progetto globale terrà conto di tutti gli elementi, procedure ed opportunità che sono offerte sia dai servizi interni all'Amministrazione Comunale che da altre Amministrazioni o Enti, nonché dal Distretto Socio-Sanitario n.31.
- 6) Tali interventi si attuano con criteri di equità in relazione alla situazione economica effettiva dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto, nonché di quelli collegati cui appartengono parenti ed affini, oltre la tutela riservata al cittadino dall'art.433 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

Soggetti assistibili

- 1) Gli interventi sociali sono rivolti ai cittadini nonché agli stranieri ed agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali e secondo le modalità di cui alla presente normativa.
- 2) Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi) non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella Nazione di appartenenza.

Art. 3

Natura e durata dei benefici

- 1) I servizi sociali si estrinsecano in servizi alla persona, in servizi di base e in sovvenzioni in denaro.
- 2) I servizi alla persona sono quei servizi che si attivano a favore dell'utenza e che di norma non devono superare la durata di un anno. Il loro eventuale rinnovo va motivato con provvedimento formale, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative che regolano i servizi specifici.
- 3) I servizi di base – servizio sociale professionale, segretariato sociale, pronto intervento emergenza sociale – sono quei servizi rivolti alla collettività e/o ad una fascia specifica di utenza ed hanno durata continuativa.
- 4) Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere temporaneo (attraverso la corresponsione di attività socialmente utili/servizio civico) o straordinario (Una Tantum).

Art. 4

Competenza

- 1) I provvedimenti di concessione dei benefici sono predisposti dal Servizio Sociale Professionale con le modalità professionali di specifica competenza dell'Assistente Sociale e nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 5

Tipologia dei Servizi Sociali

- 1) Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art.1, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti forme:
 - a) assistenza economica temporanea in corresponsione di attività socialmente utili/servizio civico;
 - b) assistenza economica straordinaria "Una Tantum";
 - c) affido di minori a famiglie;
 - d) iniziative socio-culturali a favore di anziani, inabili e minori;
 - e) iniziative territoriali per minori con disagio;
 - f) ospitalità per anziani presso Case di Riposo e Strutture Protette;
 - g) interventi in materia di dipendenza;
 - h) servizi di assistenza domiciliare per minori anziani e disabili;
 - i) servizio educativo domiciliare e sociale;
 - j) affido residenziale e semi residenziale di minori a Comunità educative assistenziali.



- 2) La fruizione di un servizio sociale di questo Comune o del Distretto Socio Sanitario n. 31 nell'ambito degli interventi della Legge n.328/00, esclude la contestuale erogazione di sovvenzioni economiche corrispondenti al servizio stesso.

Art. 6

Progetto globale d'intervento

- 1) La concessione dei servizi alla persona è impostata sul Progetto globale unitario di cui all'art.1, per la realizzazione di un percorso mirato a rimuovere le cause del bisogno familiare o personale, allo scopo di realizzare l'autonomia e l'emancipazione dell'utente o del nucleo familiare dal servizio.
- 2) Tale progetto viene predisposto dall'Assistente Sociale e sottoscritto con impegno formale dall'utente. L'interruzione del progetto da parte di quest'ultimo comporta la risoluzione dell'intervento del servizio.
- 3) Al fine di valutarne l'efficacia e adottare i provvedimenti più opportuni per la loro riuscita, ciascun progetto verrà sottoposto ad una verifica, sia in itinere che finale. Tale verifica consentirà inoltre di formulare analoghi progetti tenendo conto delle problematiche di ordine generale evidenziatesi nello svolgimento del progetto stesso.

Art. 7

I.S.E. e I.S.E.E.

- 1) In tutti i casi previsti nel presente regolamento, nei quali l'intervento del Servizio Sociale sia dovuto in rapporto alle capacità economiche del soggetto ed in particolare per coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, i redditi da prendere in considerazione vanno definiti con le modalità indicate nel Dlgs n.109/98, nel DPCM n.221/99 e nel Dlgs n.130/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
- 2) Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitari erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art.3, comma 3 della Legge n.104/92, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, le disposizioni di cui al Dlgs n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni si applicano al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.
Esse tengono conto, ai fini dell'ammissione alla prestazione, della situazione economica del solo assistito.
- 3) L'accesso agevolato ai servizi sociali e i criteri unificati di valutazione economica sono regolati dal decreto del 15 Aprile 2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.
È fatta salva qualsiasi diversa previsione normativa nazionale o regionale.
- 4) Per le prestazioni in cui è prevista la compartecipazione economica, nel caso in cui il richiedente non sia in grado di provvedere, il Servizio Sociale comunicherà al richiedente stesso e ai soggetti obbligati per gli alimenti, la quota dovuta quale concorso al pagamento del servizio. Qualora i soggetti obbligati agli alimenti non provvedano alla compartecipazione, ancorché ne abbiano la possibilità economica, l'Amministrazione Comunale avvierà le procedure necessarie per il recupero della spesa, garantendo l'erogazione della prestazione.
- 5) Allorquando il richiedente sia in grado di provvedere e si verifichi morosità nel pagamento di quanto dovuto a titolo di compartecipazione protrattasi per mesi tre, l'erogazione della prestazione viene sospesa e verrà riattivata con le modalità stabilite da apposita determinazione dirigenziale e comunque previo il completo saldo del debito pregresso.

Art. 8

Termine dei provvedimenti

- 1) Il procedimento per l'erogazione degli interventi sociali (istruttoria, valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.
- 2) Eventuali osservazioni alle decisioni assunte possono essere presentate al Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione assunta. Il Sindaco risponderà entro 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni sentite le parti interessate.

CAPITOLO II
Interventi economici

Art. 9

Obiettivi e criteri generali

- 1) In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. 9-5-86 n. 22 e della Legge 328/2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali, conformi ed adeguati alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera autonomia e la realizzazione della persona umana.
- 2) Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche devono essere rivolti e tendere in particolare a:
 - garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
 - promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito.



Art. 10

Destinatari dei servizi

- 1) Le prestazioni e gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti a cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che si trovino nelle particolari condizioni di stato di bisogno derivante da mancanza totale ed inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
- 2) La popolazione target interessata è costituita da persone o nuclei familiari, residenti in ambito distrettuale, la cui povertà materiale e morale aggravano situazioni di bisogno (soprattutto donne in difficoltà con i loro bambini, vedove, divorziati o separate, famiglie disgregate, disabili, psicolabili, giovani con disagi e dipendenze, immigrati con difficoltà di inserimento, ex detenuti, malattie di un componente del nucleo familiare, morte del soggetto unico sostentamento familiare, perdita di lavoro del capo famiglia, eventi morbosì e catastrofici di ogni genere che incidono sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare.

Art. 11

Assistenza economica

- 1) Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti delle somme a tal uopo destinate annualmente, come dal bilancio comunale e secondo quanto previsto dal provvedimento formale di approvazione del progetto con la relativa previsione di spesa predisposto dall'ufficio Servizi Sociali ed approvato dall'Organo Esecutivo durante il primo semestre dell'anno solare.
- 2) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente
 - **Assistenza economica straordinaria** con l'erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.
 - **Assistenza economica temporanea** (attività socialmente utili/servizio civico).

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfetario orario di €5,00 per un massimo di 50 ore e comunque, per un periodo non superiore a tre mesi in un anno solare, da ripartire secondo le esigenze espresse nel progetto iniziale di previsione e, pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Art. 12

Assistenza economica straordinaria

- 1) E' un intervento economico "Una Tantum", rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:
 - a) gravi eventi morbosì che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
 - b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro);
 - c) stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
 - d) intervento di ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria.
- 2) La misura di detto contributo è commisurata sino ad un massimo di € 1.250,00 ed alla situazione complessiva del richiedente: reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, condizioni di assistibilità, valutazioni del Servizio Sociale.
- 3) Il contributo potrà essere concesso solo una volta, sino alla concorrenza dell'importo previsto al precedente paragrafo e, rispetto al quadro economico della relativa programmazione annuale approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento formale ovvero, se previsto, con il P.E.G..

Art. 13

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica straordinaria

- 1) Il sostegno economico in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno ha funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale.
- 2) L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione a quanto stabilito dal D..A. n.º867 del 15 Aprile 2003 e successive modifiche e integrazioni nel limite massimo di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad €7.000,00 risultante dall'attestazione ISE. Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura.
- 3) Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno a parità di condizioni sono:
 - Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.);
 - Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica o dal medico curante);

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si può preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

Art. 14

Assistenza Economica Temporanea (Attività socialmente utili/servizio civico)

- 1) L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio socialmente utile mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di ogni attività lavorativa di soggetti ex detenuti ex dipendenti o comunque portatori di un disagio sociale e al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate.



- 2) A seguito dell'approvazione del progetto e del preventivo di spesa per un totale minimo di n. 10 soggetti all'anno e del successivo Bando di pubblicizzazione per la partecipazione degli interessati, le istanze sono accolte seguendo l'ordine cronologico e sarà formulata una graduatoria come di seguito riportata:
 - a) assenza di reddito punti 10
 - b) reddito non superiore al doppio dell'importo annuo delle pensioni INPS (anno 2005 € 10.920,00 risultante dal certificato ISE – l'importo ogni anno sarà adeguato agli indici ISTAT) punti 5
 - c) stato di disoccupazione del dichiarante punti 5
 - d) coniuge convivente disoccupato e senza reddito punti 3
 - e) familiare fiscalmente a carico punti 2
 - f) grave malattia di un familiare convivente o a carico punti 3
- 3) Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:
 - a) Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale, etc.);
 - b) Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
 - c) Servizio di vigilanza presso le scuole;
 - d) Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - e) Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;
 - f) Pulizia straordinaria delle vie e delle piazze in particolare dopo momenti di festività cittadina.
- 4) Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza economica finalizzata (attività socialmente utili/servizio civico), non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della comunità, per un periodo che non superi, comunque i tre mesi durante l'anno solare.
- 5) Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.
- 6) Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

Art. 15

Procedura

- 1) Per l'inserimento nelle attività di Servizio socialmente utile/servizio civico l'Ufficio Servizi Sociali, fra i richiedenti e secondo la graduatoria provvederà ad individuare quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.
- 2) Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio — assistenziale. Essi dovranno dichiarare in apposito modello di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato (Disciplinare d'incarico allegato "C").

Art. 16

Istruttoria

- 1) Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, per gli infortuni durante il servizio e responsabilità civile, prevista nel progetto annuale con relativa previsione di spesa.
- 2) I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza "TEMPORANEA", dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.
- 3) La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, almeno quattro giorni prima dall'inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso per procedere alla sostituzione con scorrimento della graduatoria da parte dell'ufficio servizi sociali.
- 4) Gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità delle iniziative del "servizio di attività socialmente utile".
- 5) Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso orario di €5,00 per un massimo di 50 ore e comunque da ripartire secondo le esigenze espresse nel progetto iniziale di previsione.
- 6) Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art.2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n.1369.
- 7) La vigilanza su tale servizio è affidata all'Assistente Sociale, all'Ufficio Servizi Sociali ed ai Vigili Urbani.
- 8) Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

Art. 17

Procedimento per la richiesta di prestazioni

- 1) Le richieste di prestazioni assistenziali, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo, fornito dall'Ufficio Servizi Sociali, e possono essere presentate entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del Bando Pubblico che verrà affisso all'Albo Pretorio e diffuso in tutto il territorio comunale a cura dell'URP.
- 2) L'Ufficio di Servizio Sociale o l'URP assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso (Allegato "A" e "B").
- 3) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.
In particolare è richiesto:
 - Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare corredata da attestazione ISE;
 - Dichiarazione di disponibilità vistata dalla competente S.C.I.C.A. per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
 - Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.



La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell'Ente.

- 4) Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, si procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Art. 18

Accertamento istruttorio

- 1) Le domande pervenute verranno esaminate secondo l'ordine cronologico dall'Assistente Sociale. Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.
- 2) Durante l'istruttoria, inoltre, potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.
- 3) La valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'Assistente Sociale.
- 4) A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente e per iscritto sull'esito dell'istanza.

Art. 19

Decisione

- 1) L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo criteri fissati dal presente regolamento.
- 2) La Giunta Comunale approverà con provvedimento formale la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

CAPITOLO III

Servizi integrativi alla famiglia

Art.20

Principi generali

- 1) Per servizi integrativi alla famiglia si intendono quei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, rivolti a consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente al fine di tutelare la loro dignità personale e sociale, a favorire lo sviluppo della propria personalità.
Tra questi si collocano:
 - il servizio di assistenza domiciliare;
 - il servizio educativo domiciliare e sociale;
 - trasporto minori disabili e assistenza igienico personale presso gli istituti scolastici;
 - soggiorni climatici estivi per anziani e disabili;
 - centri di aggregazione giovanili.
- 2) L'Amministrazione Comunale può intervenire anche qualora le prestazioni siano state aggiudicate e vengano offerte ed erogate da terzi (Associazioni, Cooperative, Istituti, Enti privati o singoli) e dopo aver valutato, attraverso apposita relazione dell'Assistente Sociale, il bisogno personale e la idoneità del servizio. L'Amministrazione Comunale attraverso il Servizio Sociale Professionale verificherà l'idoneità dell'intervento e il soddisfacimento del bisogno.

Art. 21

Assistenza domiciliare: SAD - ADI

- 1) Il Servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario, permanenti o temporanei, hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.
- 2) Scopo del servizio è quello di favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
- 3) Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:
 - a) aiuto domestico (governo della casa, acquisto del cibo ed eventuale preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria, commissioni varie);
 - b) aiuto sociale (accompagnamento visite mediche o terapie, passeggiate, commissioni riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari, attività motorie e prevenzione);
 - c) aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali, del vicinato, del volontariato nei confronti della persona assistita).
 - d) Aiuto per la cura ed igiene della persona, per la parte di rilevanza sociale.

L'Amministrazione Comunale attiva collaborazioni con l'ASL, anche attraverso Accordi di programma (stipulato ai sensi della Legge 328/00), protocolli d'intesa e l'operato dell'Unità Valutativa distrettuale, per fornire un adeguato livello di assistenza a domicilio (ADI) anche a soggetti non autosufficienti.

Art. 22

Requisiti e criteri per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare

- 1) Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i seguenti cittadini residenti nel territorio comunale:
 - anziani a partire dall'età di 60 se uomini 55 se donne in condizioni di non autosufficienza; o di autosufficienza ma che vivano soli, con difficoltà di ordine relazionale o sanitario o sociale;
 - invalidi civili con invalidità dal 66% al 100%;
 - soggetti portatori di handicap ai sensi dell'accertamento art. 3, commi 1 e /o 3 Legge 104/92;
 - minori a rischio sociale;



- inabili;
 - soggetti con gravi ed eccezionali condizioni sociali e relazionali accertati dall'Assistente Sociale.
- 2) La valutazione delle priorità terrà conto della gravità dei casi con riferimento a:
- a) coloro che vivono soli senza parenti;
 - b) coloro che vivono in gravi condizioni di salute adeguatamente certificata. L'ammissione al servizio non è vincolata al reddito ma al tipo di bisogno. A parità di bisogno viene data priorità alle situazioni con reddito meno elevato. La compartecipazione, se dovuta, è regolata dalla normativa regionale vigente.

Art. 23

Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e procedure per l'ammissione

- 1) Gli interessati al servizio di assistenza domiciliare rivolgono domanda ai Servizi Sociali del Comune, allegando la seguente documentazione:
- Situazione reddituale come da D.lgs 109/98 e successive modificazioni.
 - Certificato del medico curante attestante la patologia.
- 2) L'ammissione al Servizio di assistenza domiciliare è approvata dall'Assistente Sociale previa istruttoria favorevole.
- 3) Le situazioni di emergenza verranno valutate prioritariamente ed il servizio verrà garantito con immediatezza.

Art. 24

Modalità economiche di erogazione del servizio di assistenza domiciliare – SAD

- 1) Per la compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare (SAD) si applicano le norme stabilite dal Decreto n.867/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, si fa richiamo all'accordo di programma sottoscritto tra il Distretto Socio-Sanitario n.31 e l'ASL n.5 di Messina ai sensi della Legge 328/00 e comunque ad eventuali protocolli d'intesa appositamente stipulati, nonché ai principi informativi della normativa in materia di integrazione socio-sanitaria.

Art. 25

Servizio educativo domiciliare e sociale

- 1) Il Servizio educativo, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione, ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenze familiari, per favorirne un armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.
- 2) Le prestazioni, a carattere gratuito, verranno erogate a domicilio o presso i servizi socio-educativi-ricreativi, secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela, predisposto dall'Assistente Sociale, e realizzato dagli operatori del Servizio, preventivato e precedentemente dato in concessione a terzi secondo la normativa vigente in materia di affidamento dei servizi.

Art. 26

Soggiorni climatici estivi per anziani e inabili

- 1) Il servizio è rivolto, anche in collaborazione con i centri sociali gestiti da enti, formalmente costituiti, ed iscritti in appositi Albi Regionali, a realizzare interventi socio-ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani ed inabili in contesti residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.
- 2) Fruiscono dei soggiorni estivi i cittadini residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, questi ultimi purché accompagnati.

L'accesso al servizio è regolato da una graduatoria che privilegia le persone:

- con basso reddito;
 - sole;
 - ultra 75enni.
- 3) La gratuità del servizio o la compartecipazione alle spese di soggiorno sono determinate secondo i parametri fissati dal D.A. n.867 del 15 aprile 2003;
- 4) Qualora il servizio venga effettuato in collaborazione con i centri sociali, il contributo verrà commisurato alle effettive spese sostenute dal centro nonché alle disponibilità economiche dell'Ente, nel rispetto dei criteri di cui alla disciplina comunale sulla concessione dei contributi ad Enti. (Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 27/07/92 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 27

Centri di aggregazione giovanile

- 1) Al fine di valorizzare le capacità dei giovani, favorendone lo sviluppo come risorsa propria della comunità cittadina, si istituiscono i Centri di Aggregazione Giovanile, che andranno a costituire parte di una rete territoriale insieme alla famiglia, alla scuola ed alle associazioni caratterizzata da un sistema formativo integrato.
- 2) Nei Centri di Aggregazione i giovani possono realizzare percorsi costruttivi attraverso la realizzazione di occasioni di incontro e di comunicazione.



CAPITOLO IV **Servizi sostitutivi delle famiglie**

Art. 28

Principi generali

I servizi sostitutivi delle famiglie sono quei servizi che consentono, in caso di necessità di allontanamento dell'utente dalla famiglia di origine, l'inserimento in strutture residenziali gestite dal Comune, da Istituzioni pubbliche o private o in altre famiglie a mezzo di apposita convenzione, così come stabilito dal D.P.R.S. del 04/06/1996 e di regolamento sull'affido familiare dei minori (approvato con Deliberazione di C.C. n.88 del 23/12/1998)..

Essi sono posti in essere quando all'interno del nucleo familiare di origine sussistono e permangono condizioni oggettive di disagio, tali da escludere la permanenza dell'utente.

Tra questi servizi si collocano:

- a) affidamenti in comunità alloggio, gruppi famiglie per minori;
- b) affidamenti familiari per minori;
- c) ricoveri in strutture per anziani;
- d) ricoveri in strutture protette per anziani o disabili.

Art. 29

Affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità

Le prestazioni hanno lo scopo di sostituire o integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto/dovere dell'educazione dei figli, quando condizioni particolari limitino capacità e/o possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà (malattie mentali, tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, ecc)..

I suddetti servizi presuppongono il supporto del servizio sociale professionale competente. Il servizio semiresidenziale è gratuito.

L'affidamento residenziale a Comunità è stabilito in attuazione di specifiche disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

Il servizio è gratuito.

Art. 30

Affidamenti familiari per minori

- 1) In deroga momentanea alle procedure sopra descritte, in casi eccezionalmente urgenti, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, è consentita l'ammissione immediata, dietro autorizzazione del Sindaco che decide sull'urgenza ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile.
- 2) L'affidamento familiare per minori è caratterizzato dalla disponibilità di un nucleo familiare ad accogliere, temporaneamente, un bambino la cui famiglia si trova in difficoltà. Detto nucleo riceverà dal Comune un contributo sulle spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del minore ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.88 del 23/12/1998.
- 3) L'affidamento si sostanzia, pertanto, nel proposito esplicito di conservare vivo il legame del minore con la sua famiglia in attesa del rientro nel nucleo d'origine.

Art. 31

Servizi residenziali per anziani

- 1) I servizi residenziali per anziani si suddividono in:
 - Case Albergo;
 - Case di Riposo;
 - Case Protette.
- 2) La Casa Albergo è destinata agli anziani autosufficienti che, per problemi di solitudine o abitativi, richiedono un intervento di carattere sociale.
- 3) La Casa di Riposo per anziani è una struttura residenziale comunitaria destinata agli anziani autosufficienti che, per solitudine o motivi familiari, richiedono garanzie di protezione nell'intero arco della giornata.
- 4) La Casa Protetta è destinata alle persone non autosufficienti a causa di elevate limitazioni fisiche e o psichiche. Si caratterizza per la contiguità delle prestazioni di tipo assistenziale e sanitario.

Art. 32

Modalità di accesso ai Servizi Residenziali

- 1) L'Amministrazione Comunale, per consentire l'accesso ai propri utenti, che si trovino nelle condizioni previste, può convenzionarsi (D.P.R.S. n.158 del 04/06/96) con Enti Privati, in possesso dei requisiti di legge, che offrano garanzie di qualità del servizio e risultino comunque autorizzate (Iscrizione Albo Regionale ai sensi della Legge 22/86) o accreditate.
- 2) L'ammissione ai servizi residenziali viene disposta ed autorizzata con retta a parziale carico dell'Amministrazione Comunale su presentazione di domanda del richiedente, corredata, in assenza di specifico protocollo d'intesa con la ASL, di certificato medico e di scheda di valutazione della autosufficienza, rilasciata dalla Unità Valutativa Distrettuale della ASL n.5, nonché di documentazione indicante la situazione familiare ed ogni attestazione circa il reddito individuale del richiedente determinato secondo la normativa ISE.
- 3) Nel caso in cui il richiedente sia senza alcun reddito e si trova impossibilitato a coprire la quota di compartecipazione della retta di ospitalità o ricovero, i soggetti tenuti per legge agli alimenti saranno chiamati a coprire compatibilmente alle loro disponibilità economiche, la somma relativa alla quota di compartecipazione così come stabilita dal D.A. n.867/2003.
- 4) Qualora i soggetti obbligati agli alimenti, non provvedano alla compartecipazione, ancorché ne abbiano la possibilità economica, desunta dal calcolo ISE, l'Amministrazione Comunale avvierà le procedure necessarie per il recupero della spesa.



- 5) In caso di incapacità momentanea dell'interessato a sottoscrivere la domanda di ammissione, la stessa può essere firmata dai familiari o, ove sia presente, dal tutore e/o dall'Amministratore di sostegno.
- 6) Nei casi in cui si ravvisi l'urgenza e la necessità, o lo stato di grave bisogno, il servizio dovrà comunque essere garantito.
- 7) Sono ammessi anziani disabili impossibilitati a rimanere nella propria abitazione.

Art. 33

Istruttoria delle domande

- 1) La domanda di ammissione, come sopra documentata, viene esaminata dal Servizio Sociale Professionale con le modalità di propria competenza in merito alle valutazioni dei casi e delle condizioni, coinvolgendo, se necessario, i servizi sanitari dell'ASL (U.V. D.G., Servizi Territoriali di Salute Mentale, ecc) .
- 2) L'ammissione è approvata con Deliberazione di G.M. e vistata dal Responsabile del Servizio Sociale.
- 3) Il richiedente viene informato dell'esito della domanda entro i tempi fissati dalla normativa in materia, compatibilmente all'acquisizione dei pareri richiesti ai servizi sanitari e di una eventuale integrazione della documentazione necessaria.
- 4) In caso di emergenza è consentita l'ammissione immediata, dietro provvedimento di autorizzazione del Sindaco.

Norme finali

Art. 34

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rinvia alla relativa legislazione regionale e nazionale.

Art. 35

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 36

Pubblicità

- 1) Il presente Regolamento, verrà pubblicato sul sito Internet del Comune e tenuto a disposizione per la visione dei cittadini.
- 2) La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Art. 37

Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso e precisamente:

- a) Titolo III artt. nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del Regolamento (emanazione atti patrimoniali favorevoli per i destinatari) approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 27/07/1992. Modifica art.22 approvato con Deliberazione di C.C. n.45 del 14/07/1995.
- b) Regolamento (Ex Enaoli, ex Anmil) approvato con Deliberazione di C.C. n. 87 del 23/12/1998.
- c) Regolamento (Madri naturali) approvato con Deliberazione di C.C. n.22 del 05/06/92.
- d) Regolamento per l'assistenza agli anziani approvato con Deliberazione di C.C. n.131 del 24/11/1986.

Art. 38

Allegati

Il presente regolamento è costituito da numeri 38 articoli e dai seguenti allegati:

- modello di domanda per l'assistenza economica temporanea (attività socialmente utili/servizio civico);
- modello di domanda per l'assistenza economica straordinaria (Una Tantum);
- schema disciplinare d'incarico per attività socialmente utili/servizio civico.

Le normative di riferimento sono:

Dlgs n.109/98 – D.P.C.M. n.221/1999;

Dlgs n.130/2000;

Legge Regionale n.22/86;

D.P.R.S. n.158 del 04/06/1996;

Circolare EE.LL. prot. n.1946 del 9 ottobre 1997;

Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.C.M. del 30/03/2001;

D.P.R.S. del 04/11/2002.



Allegato "A"

OGGETTO: RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

**Al Signor Sindaco del Comune di
TORTORICI**

___ I ___ sottoscritt _____
nat ___ a _____ il _____ e residente in _____
Via / C.da _____ n° _____ C.F. _____
tel _____ trovandosi a fronteggiare una situazione di disagio economico
dovuta a _____

CHIEDE

alla S.S. La concessione di un contributo, ai sensi del Regolamento Comunale "Sistema Integrato Servizi Sociali", giusto avviso pubblico datato _____;

___ I ___ sottoscritt ___ dichiara di aver preso visione del relativo avviso pubblico ai sensi del Regolamento inerente l'attuazione del progetto "Contrasto alla povertà ed alla marginalità sociale" e di accettare le condizioni ivi previste.

Allega alla presente la seguente documentazione.

- Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare, con attestazione ISEE e fotocopia del documento di riconoscimento.
- ___ I ___ sottoscritt ___ dichiara di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio e la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente (Dlgs. 196/03);
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
- Allega inoltre la seguente documentazione utile per la formazione della graduatoria

_____ li _____

(Firma)

Allegato "B"



OGGETTO: Istanza di partecipazione per l'assistenza economica temporanea.
(Attività socialmente utili / servizio civico)

**Al Signor Sindaco del Comune di
TORTORICI**

___ I ___ sottoscritt _____
nat ___ a _____ il _____ e residente in _____
via / C.da _____ n° _____
C.F. _____ tel _____.

CHIEDE

Di poter beneficiare dell'assistenza economica temporanea (attività socialmente utili / servizio civico), ai sensi del Regolamento Comunale "Sistema Integrato Servizi Sociali" giusto avviso pubblico datato _____ e di essere impiegat ___ in uno dei seguenti settori:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzioni di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio comunale , etc);
- Servizio di sorveglianza minore che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili ed anziani;
- Pulizia straordinaria di vie e di piazze, in particolare dopo momenti di festività cittadina.

___ I ___ sottoscritt ___ dichiara di aver preso visione del relativo avviso pubblico ai sensi del Regolamento inerente l'attuazione del progetto di assistenza economica.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare, con attestazione ISEE e fotocopia del documento di riconoscimento;
- Dichiarazione di disponibilità vistata dalla competente S.C.I.C.A.
- ___ I ___ sottoscritt ___ dichiara di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente (Dlgs 196/03).

Allega inoltre la seguente documentazione utile per la formazione della graduatoria:

_____;

_____ li _____

(Firma)



Allegato "C"

SCHEMA DISCIPLINARE

PREMESSO

- Che il comune di Tortorici fa parte del Distretto Socio-Sanitario n 31- Sant'Agata Militello e, che l'Assessorato della Famiglia, ai sensi della L n 328/00 e delle Linee Guida DPRS del 04/11/02, ha approvato il Piano di Zona, nel quale sono inseriti progetti di "Contrasto alla povertà ed marginalità sociale "ove sono previste attività utili per la collettività e volte al superamento della condizione di disagio sociale e marginalità del soggetto destinatario di assistenza così come previsto dal Regolamento di "Assistenza economica finalizzata", approvato dal Comitato dei Sindaci, giusto verbale n 20 del 07/12/2005, affisso all'albo di questo Comune dal 10/01/2006 al 24/01/2006;
- Che il Comune di Tortorici con provvedimento C.C.n ____ del _____ ha approvato il Regolamento Sistema Integrato Servizi Sociali;
- Che il Comune di Tortorici con provvedimento n _____ del _____ Ha approvato il progetto di integrazione socio-lavorativa "Attività Socialmente Utili/Servizio Civico;
- Che il _____ nat __ a _____
il _____ residente in Tortorici, via _____
n _____ C.F. _____
con provvedimento n _____ del _____ è stato selezionato per il conseguimento delle finalità socio-assistenziale, alle condizioni previste nel citato Regolamento Comunale.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto del Servizio Socialmente Utile Servizio/Civico

Il /La Sig. _____ al fine di conseguire i benefici socio-assistenziali di cui al progetto di attività socialmente utile, citato in premessa, s'impegna a rendere, mediante adeguate prestazioni, il servizio di:

- Pulizia locali Comunali;
- Vigilanza presso le scuole pubbliche;
- sorveglianza minori che usufruiscono del trasporto pubblico comunale;
- Aiuto personale a disabili e anziani;

Attenendosi alle direttive ed alle istruzioni che saranno impartite dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale ed accettando le condizioni di cui ai successivi articoli.

Art.2

Specificazione delle prestazioni

Le prestazioni di cui al precedente articolo sono finalizzate all'attuazione del progetto di integrazione socio-lavorativa specificando in premessa.

Più precisamente tali prestazioni consistono:

- _____

e saranno rese

dalle ore _____ alle ore _____

dalle ore _____ alle ore _____

nei giorni _____ nei tempi e nei modi indicati dall'Ufficio dei Servizi Sociali, con apposite istruzioni e disposizioni. Si specifica che l'Amministrazione Comunale fornirà strumenti utili al raggiungimento delle finalità progettuali. Durante lo svolgimento del servizio, il beneficiario dovrà esibire il tesserino di riconoscimento con indicazione di nome, cognome e appartenenza al Progetto.

Art.3

Durata del Progetto

Il progetto avrà la durata di _____ (_____) mesi anche non consecutivi. Mensilmente il Progetto vedrà impegnato l'utente per un numero massimo di n 50 ore di attività, articolate secondo le indicazioni dell'Ufficio di servizio Civile.

Art.4

Natura Giuridica del Rapporto

Le prestazioni rese in favore della collettività mediante l'attuazione del progetto conseguono finalità socio-assistenziali e hanno esclusivamente natura assistenziale. Pertanto non possono essere riferite ad alcun rapporto lavorativo.



Art.5
Compenso Mensile

L'inserimento nel progetto prevede la corresponsione mensile di un compenso di € 250,00 rapporto a 50 ore di prestazione mensile. Tale compenso, in ogni caso, è ragguagliato al numero di ore di effettiva partecipazione al progetto nel mese di riferimento, così come saranno attestate dall'Ufficio di Servizio Sociale, tramite anche l'uso di un registro di presenze.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	10	24/10/2007